



- ASSOCIAZIONE PEREIRA -

Art.1. Denominazione e sede

È costituita l'Associazione denominata Pereira.

La sede dell'Associazione è a Bagnacavallo (RA), in via Aurelio Saffi 2.

Il Consiglio Direttivo può deliberare con atto motivato il trasferimento della sede.

Art.2. Scopi sociali

L'Associazione muove dai valori universale della solidarietà, della pace e della multiculturalità.

L'Associazione non ha scopo di lucro. L'Associazione ha finalità esclusivamente sociali e umanitarie.

L'Associazione è apartitica nel rispetto del pluralismo e di tutte le opinioni di quanti si riconoscono nei principi sanciti dalla costituzione della Repubblica Italiana.

L'Associazione si propone di:

Diffondere la democrazia, la libera informazione e la difesa delle libertà civili;

Favorire l'estensione di attività culturali tra associazioni e altre organizzazioni democratiche;

Promuovere la tutela dell'ambiente attraverso la diffusione della cultura ecologista;

Promuovere la cultura e l'arte in tutte le sue forme;

Sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti, istituzioni o associazioni in Italia o all'estero, iniziative tese a promuovere e sviluppare i principi del solidarismo e della partecipazione democratica alla vita sociale e alla promozione socio-culturale d'ogni espressione artistica;

Promuovere la conservazione della memoria storica;

Promuovere un'informazione libera e indipendente;

Sostenere attività e iniziative che diffondano la cultura della cooperazione e della multiculturalità.

Avanzare proposte agli enti pubblici, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale;

Promuovere e gestire iniziative, servizi, attività atte a soddisfare le esigenze dei soci, anche organizzando un servizio interno di somministrazione di bevande e alimenti in favore esclusivo degli associati;

Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, in ogni modo utile alla realizzazione degli scopi associativi, come ad esempio adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti ed organismi che siano in linea con i principi dell'associazione e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati; stipulazione di contratti intesi ad assicurare l'attività dei propri associati ed aderenti; atti ed operazioni intese alla disponibilità in favore di altri enti, società, sia pubbliche sia private, delle proprie strutture e capacità operative; atti di gestione comune di particolari servizi ed iniziative; atti ed operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi e in genere della solidarietà morale dei cittadini; atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al raggiungimento delle finalità associative.

Art.3. Attività sociali

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione potrà svolgere ogni tipo di attività culturale, solidale, ricreativa.

In particolare:

1. Produrre, realizzare e promuovere spettacoli, eventi, stage, seminari, laboratori, corsi, incontri riguardanti cinema, musica, fotografia, teatro, danza, pittura, scultura e in generale tutte le diverse forme d'arte in cui gli associati possono essere competenti.
2. Ideare e realizzare materiale audio, audiovisivo, giornalistico, documentaristico, fotografico col fine di promuovere un'informazione trasparente, libera e accessibile a tutti. Particolare attenzione verrà riservata alla produzione di documentari-video, tesi ad informare e sensibilizzare la società civile italiana e non, su tematiche spesso ignorate o poco trattate dai mezzi di comunicazione ufficiali.

Associazione Pereira

Via A. Saffi 2 Tel. 347 9168644 o 347 2971764

e-mail: massimovenieri@associazionepereira.it - matteopasi@associazionepereira.it

sito: www.associazionepereira.it

Codice Fiscale Associazione 91018300391



3. Realizzare produzioni musicali, video-musicali o cinematografiche, avvalendosi anche del supporto di artisti esterni.
4. Organizzare mostre, dibattiti, forum, proiezioni, cine-forum, serate a tema, eventi gastronomici, documentazioni dirette, pubblicazioni per diffondere e promuovere la libera espressione e l'informazione indipendente.
5. Promuovere e sviluppare attività e progetti di sensibilizzazione ed educazione sui temi della pace, dei diritti umani e della cooperazione internazionale.
6. Svolgere ogni altra attività che si ritenga essenziale per il raggiungimento degli scopi statutari.

Art.4. Adesione ad enti

L'Associazione accetta tutte le disposizioni statutarie di quelle associazioni, circoli ed enti - sia nazionali che internazionali - ai quali deciderà di aggregarsi o affiliarsi per migliorare le proprie attività istituzionali e con i quali abbia finalità analoghe o complementari.

Art.5. Adesione all'Associazione

Possono aderire all'Associazione con il titolo di socio tutti i cittadini, italiani e stranieri, di ambo i sessi, anche se minori, che s'impegnano a contribuire volontariamente alla realizzazione degli scopi sociali dell'Associazione, ed ad osservarne il presente Statuto.

La richiesta di adesione dovrà essere presentata per iscritto. L'ammissione è deliberata dal Comitato Direttivo. Le quote associative, in ogni caso, non sono restituibili e sono intrasmissibili, eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Ogni socio maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e dei regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione e per l'approvazione dei bilanci annuali. Ha inoltre diritto di proporsi quale candidato per gli organi sociali. La tessera di socio dà diritto ad accedere e a partecipare alla vita associativa. Gli associati svolgono la loro attività, in modo prevalentemente gratuito; hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per attività promosse dall'Associazione stessa.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

La tessera sociale ha valore per tutto l'anno associativo, essa è rinnovabile con il versamento della quota associativa. Il mancato pagamento dà diritto al Comitato Direttivo di procedere all'esclusione del socio per morosità.

Inoltre il socio è tenuto all'osservanza di eventuali regolamenti interni e a mantenere sempre un comportamento corretto verso l'Associazione.

I soci sono sospesi temporaneamente od espulsi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni, o alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
- quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione o a agli altri soci.

Le sospensioni o le espulsioni sono decise dal Comitato Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri e devono essere notificate per iscritto agli interessati specificando le motivazioni del provvedimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente ai singoli soci, può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento.

Art.6. Patrimonio sociale

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti, istituzioni ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi dell'autofinanziamento derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Art.7. Bilancio

Il patrimonio sociale è indivisibile.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli



eventuali avanzi di gestione saranno impiegati nella realizzazione dell'attività istituzionale in un eventuale fondo di riserva o a disposizione per iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale o ricreativo in sintonia con gli scopi dell'Associazione.

Ogni anno sarà redatto un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

L'Assemblea può con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della data dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

Art.8. Organi Sociali

Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea generale dei soci
- Il Comitato Direttivo
- Il Presidente

Art.9. Assemblea generale dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano e dà l'indirizzo generale dell'Associazione; essa è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qualvolta il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno e, ad ogni modo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Essa inoltre deve essere convocata entro i venti giorni successivi alla richiesta scritta di almeno un decimo del totale dei soci. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

L'Assemblea delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata per: a) l'elezione del Comitato Direttivo o degli altri organi previsti dallo Statuto ogni anno; b) le discussioni e le deliberazioni concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-presidente, o in assenza di entrambi dal membro del Comitato Direttivo più anziano.

L'Assemblea, se regolarmente convocata, è idonea a deliberare sull'indirizzo e sulle specifiche attività dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto, come previsto dall'articolo 2532, comma 2, del codice civile. Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Associazione.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio; ogni socio può ricevere una sola delega. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando approvate dalla maggioranza dei presenti. Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto.

Di ogni assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci.

Il verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea o da chi lo ha redatto, è conservato agli atti e ogni socio può prenderne visione.

Art.10. Comitato Direttivo. Compiti e funzioni

Il Comitato Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali dell'Associazione. In particolare, senza che quest'elencazione debba intendersi esaustiva, ha le seguenti facoltà, attribuzioni e funzioni:

1. redigere i programmi di attività sociali previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione;
2. redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto, ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
3. prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi gli atti dovuti nei confronti degli eventuali collaboratori retribuiti;
4. redigere il bilancio dell'Associazione;
5. stabilire l'importo delle quote associative;



6. determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modo di pagamento;
7. decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci;
8. predisporre il bilancio consuntivo secondo i termini e il modo fissati negli articoli sei e sette del presente Statuto.

Modalità di elezione, composizione e funzionamento del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ogni anno ed è composto di un numero minimo di membri non inferiore a tre e non superiore a quindici, nominati fra i soci maggiorenni, in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più elementi del Comitato decadano dall'incarico, il Comitato può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nell'impossibilità di attuare detta norma il Comitato può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera la successiva ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve nominare un nuovo Comitato. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-presidente, ed un Segretario e può attribuire ad altri membri incarichi specifici da svolgere in collaborazione col Presidente. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun membro, anche in modo informale, con almeno tre giorni d'anticipo sulla data della riunione. Esso si riunisce più volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Comitato su richiesta scritta della metà dei suoi membri. Ogni convocazione dovrà contenere lo stesso l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi membri; sono presiedute dal Presidente, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.

Di tutte le riunioni del Comitato Direttivo deve essere tenuto verbale scritto redatto a cura del Segretario e sottoscritto dai presenti, contenente la sintesi degli argomenti trattati e delle deliberazioni assunte.

Art.11. Presidente

Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, presiede e convoca l'Assemblea e il Comitato Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli Organi predetti, assicurando lo svolgimento unitario e organico dell'attività dell'Associazione. La carica di Presidente ha durata di un anno.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro più anziano rispetto all'Associazione.

In caso di necessità il Presidente, attraverso delega scritta od orale, ha la facoltà di attribuire ad un membro del Comitato Direttivo e in accordo con lo stesso, particolari funzioni o compiti da svolgere. E' in ogni caso tenuto a dichiarare agli altri membri del Comitato Direttivo, entro l'adunanza successiva, quali siano i contenuti della delega.

In caso d'urgenza il Presidente può assumere i poteri del Comitato Direttivo chiedendo ratifica, allo stesso, dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art.12. Controversie tra gli associati

Qualunque controversia tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, sarà rimessa ad un Collegio di Arbitri (scelti fra i soci aventi diritto a voto), i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti e dal terzo dai due così nominati, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione.

Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti, e di altri due arbitri e di un altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia lo stesso elemento in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione, che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di Presidente del Collegio.



Art.13. Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.14. Rinvio

Per quanto espressamente non riportato, in questo Statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia d'associazionismo.